

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 11/A

presentata dai Consiglieri regionali

PIZZUTO - CASULA - CANU - CIUSA - LI GIOI - MANDAS - MATTA - SERRA - SOLINAS Alessandro

il 23 aprile 2024

Disciplina regionale in materia di istituzione del Reddito di studio (REST)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Gli interventi previsti nella presente legge sono volti a contribuire al raggiungimento di una effettiva uguaglianza delle cittadine e dei cittadini sardi rimuovendo fattivamente gli ostacoli alla piena realizzazione personale dell'individuo adulto in condizione di scolarizzazione incompleta.

La cultura, insieme all'istruzione, sono alla base della crescita e della valorizzazione dell'individuo: persone più istruite, educate alla bellezza e consapevoli della ricchezza che li circonda; persone che creano comunità solidali fondate su un nuovo modo di interpretare il proprio mondo e il proprio territorio.

Con la presente proposta si intende istituire il "Reddito di studio" quale misura specifica di sostegno alla emancipazione dell'individuo adulto per favorirne la maggiore scolarizzazione mediante l'integrazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro al fine di contribuire alla costruzione di un futuro livello dignitoso di vita e perseguire il diritto alla felicità.

Si tratta di una misura, a completamento ed integrazione del Reddito di inclusione sociale (REIS) di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), che integra gli interventi regionali, nazionali e comunitari relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali destinati alle cittadine e ai cittadini sardi residenti che sono impegnati in un corso di istruzione e che non hanno diritto a sussidi per il finanziamento allo studio (es. borse di studio, garanzia giovani).

La proposta di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi e le finalità della legge.

L'articolo 2 istituisce il Reddito di studio (REST)

L'articolo 3 definisce i doveri dei beneficiari.

L'articolo 4 definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura.

L'articolo 5 individua i soggetti attuatori.

L'articolo 6 istituisce il fondo denominato "Fondo regionale Reddito di Studio (FREST).

L'articolo 7 disciplina il REST rispetto al Reddito di inclusione sociale e altre forme di sostegno al reddito.

L'articolo 8 tratta le disposizioni finanziarie.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

SORU, Presidente - MASALA, Vice Presidente - DI NOLFO, Segretario - COCCIU - CORRIAS - SERRA

Relatore per l'Aula

On. Pizzuto

Relazione pervenuta il 1° dicembre 2025

In data 24 aprile 2024 la proposta di legge in oggetto è stata assegnata alla Seconda Commissione permanente.

L'esame è iniziato con l'illustrazione della proposta nella seduta del 19 giugno 2024.

A partire dalla seduta del 26 settembre 2024, è stato avviato un ciclo di audizioni, durante il quale sono stati auditi l'Assessore regionale della pubblica istruzione, cultura, spettacolo e sport, i Rettori dell'Università di Cagliari e di Sassari, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, una delegazione dei rappresentanti dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di primo e secondo livello, ed una rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) Sardegna.

Terminato il ciclo di audizioni, nella seduta del 10 dicembre 2024 la Commissione, dopo aver concluso l'esame degli articoli, ha sospeso la votazione finale deliberando la trasmissione della proposta di legge alla Giunta regionale per la redazione della relazione tecnico-finanziaria.

Nella seduta del 12 novembre 2025 la Commissione, preso atto della relazione tecnica pervenuta solo in data 11 novembre 2025, ha deliberato di richiedere alla Commissione bilancio il parere di competenza.

La Commissione, nella seduta del 20 novembre 2025, ha esaminato il parere favorevole con osservazioni espresso dalla Terza Commissione, la quale ha ritenuto opportuno che si verifichi preventivamente, con l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e con l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, la disponibilità di margini finanziari utili alla copertura della nuova disposizione legislativa, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio regionale ai sensi della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau), in conto della missione 12, programma 04, titolo 1; inoltre, in caso di esito positivo della verifica, ha suggerito la riformulazione dell'articolo 8 (Norma finanziaria).

Nella stessa seduta ha modificato la norma finanziaria, ha licenziato il provvedimento e ha nominato relatori per l'Aula l'On. Pizzuto e l'On. Masala.

La proposta di legge introduce il "Reddito di studio" (REST), un sussidio economico per sostenere gli adulti residenti in Sardegna che versano in condizioni economiche svantaggiate e intendono completare il proprio percorso di istruzione. La misura mira a superare le barriere economiche alla formazione, favorire l'acquisizione di nuove competenze professionali e migliorare l'occupabilità. Quale misura complementare al Reddito di inclusione sociale (REIS), il REST è

specificamente vincolato alla frequenza di un percorso di studi, mirando a favorire l'emancipazione individuale e l'uguaglianza sociale.

Il testo della Commissione, articolato in nove articoli, delinea un intervento legislativo organico volto a sostenere il diritto all'istruzione. Dopo aver enunciato, all'articolo 1, i principi ispiratori della norma, il provvedimento definisce, all'articolo 2, l'architettura fondamentale del Reddito di studio (REST). Tale misura si configura come un sussidio economico mensile, personale e inalienabile, destinato ai residenti in Sardegna impegnati in percorsi di istruzione e privi di altri sostegni allo studio. La sua erogazione è strettamente vincolata al profitto formativo e richiede la stipula di un patto formale con il comune di residenza, mentre alla Giunta regionale è demandata la definizione degli aspetti attuativi.

L'accesso al beneficio, disciplinato dall'articolo 3, è subordinato al possesso di specifici requisiti reddituali (ISEE) e a una condizione di carenza di titoli di studio, con l'inserimento dei richiedenti in apposite graduatorie comunali. Gli obblighi a carico dei beneficiari e le conseguenti sanzioni per inadempienza sono regolati dall'articolo 4, mentre l'articolo 5 ribadisce l'impegno istituzionale della Regione a rendere effettivo il diritto all'istruzione.

Sotto il profilo finanziario e sistemico, l'articolo 6 istituisce il Fondo regionale reddito di studio (FREST), alimentato da risorse regionali, nazionali ed europee, la cui gestione è rimessa alla Giunta regionale. Un aspetto qualificante è introdotto dall'articolo 7, che sancisce la cumulabilità del REST con il Reddito di inclusione sociale (REIS), favorendo l'integrazione tra le misure di sostegno. Il testo si conclude con le disposizioni relative alla copertura finanziaria (articolo 8) e all'entrata in vigore (articolo 9).

Co-relatrice per l'Aula

On. Masala

Relazione pervenuta il 27 novembre 2025

In qualità di Vicepresidente della II Commissione, desidero esprimere un'opinione complessivamente positiva sulla proposta di legge n. 11, che introduce una misura importante con il Reddito di studio (REST), pensata per offrire un'opportunità concreta di istruzione degli adulti che, per vari motivi, si trovano in una condizione di scolarizzazione incompleta.

L'intento è nobile e pienamente condivisibile: promuove la crescita individuale e sociale attraverso l'accesso all'istruzione.

Tuttavia, ritengo necessario soffermarmi con una certa attenzione sull'articolo 1, che enuncia i principi e le finalità generali della legge.

Pur apprezzando il richiamo a valori universali come l'uguaglianza, la solidarietà e la pace, alcune espressioni utilizzate nel testo – come il riferimento al "diritto alla felicità", alla "bellezza sociale" e all'autodeterminazione di sé – sollevano perplessità dal punto di vista giuridico e operativo.

L'istruzione è certamente uno dei pilastri della crescita personale e collettiva, ma non può essere caricata di significati troppo ampi o filosofici, né tantomeno essere considerata un mezzo per garantire diritti che non sono giuridicamente definibili, come appunto quello alla felicità.

Un testo legislativo deve fondarsi su principi chiari, misurabili e attuabili, evitando ambiguità e retorica.

Per questo motivo, pur condividendo l'impianto complessivo della proposta e sostenendo le finalità espresse negli articoli successivi, auspico una revisione del primo articolo che possa renderlo più sobrio, concreto e coerente con le competenze della Regione e con il linguaggio proprio dell'ordinamento giuridico.

In linea con i valori del gruppo Fratelli d'Italia, crediamo in un'istruzione che sia realmente accessibile, qualificata e ancorata alla realtà.

Crediamo nella promozione del merito, della responsabilità personale e della libertà educativa, non in modelli assistenziali o utopici.

Il REST può rappresentare un passo avanti importante se inserito in un quadro normativo sobrio e concreto, che metta al centro la persona e il lavoro.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Premessa

La Direzione generale delle politiche sociali può stimare la teorica platea dei beneficiari facendo riferimento ai destinatari degli interventi REIS in quanto l'approccio suggerito potrebbe essere, in sede di prima applicazione, quello di legare il REIS al REST e di intercettare all'interno del target Reis gli ipotetici beneficiari della misura, mantenendo i requisiti di accesso al REIS che, al momento, sono i seguenti:

- nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione;
- i nuclei richiedenti dovranno avere un'attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

A decorrere dall'annualità 2025 i nuclei richiedenti dovranno avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.500. L'ISRE è calcolato sulla base della formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni, come da seguente tabella esplicativa:

N° componenti	Parametro scala equivalenza	ISR	ISRE
	a)	b)	c = (b) / (a)
1	1	6.500	6.500,00
2	1,57	10.205,00	6.500,00
3	2,04	13.260,00	6.500,00
4	2,46	15.990,00	6.500,00
5	2,85	18.525,00	6.500,00

Platea dei beneficiari*

		%
Persone tra i 18 e i 30 anni	280.942,92	18,00
Persone tra i 30 e i 60 anni	490.000,00	31,39
Persone senza titolo di studio	75.000,00	4,81

* Stime su Istat

Si presume che i requisiti di accesso alla misura siano gli stessi dei beneficiari del Reis:

Numero di beneficiari REIS (nuclei) 2025	7.770,00
Dimensione nucleo	2,10
Totale destinatari	16.317,00
Totale beneficiari ipotetici REST	387,29

Il totale dei beneficiari Rest viene calcolato sulla base dell'incidenza percentuale della stima delle persone senza titolo di studio di età compresa tra i 18 e i 60 anni sulla stima del totale dei destinatari Reis.

Costo della misura

Se si ipotizzano i seguenti compensi mensili:

	Costo mensile
Scuola secondaria di primo grado	475,00
Scuola secondaria di secondo gradi	625,00
Università	775,00
Costo medio	625,00

e si applica il costo medio proiettato su 12 mesi al totale della platea di beneficiari individuata si ottiene una spesa annua presunta pari a euro 2.904.650,55.

Si può quindi ipotizzare che in sede di prima applicazione un importo di circa 3 milioni di fondi REIS possa essere erogata sotto forma di reddito di studio.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Con riferimento alla proposta di legge n. 11 in oggetto, verificata, come da Vostra richiesta del 21 novembre 2025, la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal competente Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, già trasmessa a codesta Commissione con relativa nota n. 8792 del 11 novembre 2025, si attesta la conformità all'articolo 33 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, della suddetta relazione tecnico-finanziaria.

Si esprime parere positivo di competenza sulla copertura finanziaria della proposta di legge n. 11 e con l'occasione si propone di sostituire il comma 1 dell'articolo 8, come segue:

Art. 8 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 3.000.000,00 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse annualmente stanziare nel bilancio regionale in conto della missione 12, programma 4, titolo 1 per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau").

Parere della Terza Commissione

La proposta di legge in oggetto, nel testo trasmesso alla Terza Commissione per l'espressione del parere finanziario ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno, reca disposizioni relative alla istituzione del Reddito di studio (REST), quale misura di sostegno al reddito da utilizzarsi per la frequenza di un percorso volto al conseguimento di un livello di scolarizzazione aggiuntivo rispetto a quello di partenza.

L'articolo 2 individua i requisiti per l'ammissibilità al beneficio, prevedendo che la durata del sussidio sia commisurata a quella del corso di studio; l'articolo 3 indica i doveri dei beneficiari, l'articolo 4 demanda a una delibera di Giunta la definizione delle linee guida per l'attuazione del REST, compresi i criteri di determinazione dell'importo del sussidio; l'articolo 5 individua i soggetti attuatori; l'articolo 6 prevede l'istituzione del Fondo regionale reddito di studio (FREST), nel quale confluiscono le risorse regionali, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste nel testo in esame; l'articolo 7 prevede la cumulabilità del REST con il Reddito di inclusione sociale (REIS) e altre forme di sostegno al reddito, demandando a una delibera di Giunta la disciplina di dettaglio; l'articolo 8 contiene la norma finanziaria.

La proposta di legge è corredata dalla relazione tecnica finanziaria redatta dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, non verificata dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

La relazione, ai fini della stima teorica della platea dei beneficiari, suggerisce, in sede di prima applicazione, di legare il REST al REIS, intercettando all'interno del target REIS gli ipotetici beneficiari del REST.

Assumendo, dunque, che i requisiti di accesso al REST siano gli stessi dei beneficiari del REIS come individuati dall'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), calcola in 387,29 il numero ipotetico dei beneficiari del REST sulla base dell'incidenza percentuale della stima delle persone senza titolo di studio di età compresa tra i diciotto e i sessant'anni sulla stima del totale dei destinatari REIS. Applicando poi il compenso mensile medio stimato di 625 euro per dodici mesi alla platea dei beneficiari individuata, perviene alla spesa presunta di euro 2.904.650,55 e ipotizza, in conclusione, che in sede di prima applicazione un importo di circa 3 milioni di euro di fondi REIS possa essere erogato sotto forma di reddito di studio.

Ciò premesso, deve osservarsi, anzitutto, che il testo in esame non recepisce nella norma finanziaria la quantificazione operata dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Invero l'articolo 8 valuta in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 gli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge, senza dar conto della metodologia e dei criteri adottati a supporto dell'incremento di spesa; inoltre individua la copertura finanziaria, per la sola annualità 2026, nella misura di 1 milione di euro mediante utilizzo del "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" (missione 20 - programma 03 - titolo 1) e di euro 4 milioni nell'ambito delle risorse del Programma regionale Fondo Sociale Europeo (FSE) Plus Sardegna 2021-2027. Per l'annualità 2027 il comma 3 dell'articolo 8, lett. d), contiene un generico riferimento alle risorse del bilancio regionale (missione 12, programma 4), mentre la norma nulla prevede con riferimento alle annualità successive, sebbene l'articolo 2, comma 4, commisuri la durata del sussidio a quella del corso di studio che, verosimilmente, potrebbe superare i due anni.

In considerazione di quanto sopra, la Terza Commissione, limitatamente agli aspetti finanziari del provvedimento, preso atto della relazione tecnica trasmessa dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che stima in euro 2.904.650,55 la spesa annua per l'attuazione della proposta di legge, ipotizzando che, in fase di prima applicazione, circa euro 3 milioni di fondi REIS possano essere erogati sotto forma di reddito di studio, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) invita la Commissione di merito a verificare preventivamente, con l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e con l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, la disponibilità di margini finanziari utili alla copertura della nuova disposizione legislativa, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio regionale ai sensi della legge regionale n. 18 del 2016, in conto della missione 12, programma 04, titolo 1;
- b) in caso di esito positivo della verifica, suggerisce la seguente riformulazione dell'articolo 8 (Norma finanziaria):

Art. 8 (norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 2.904.651,00 a decorrere dall'anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse complessivamente stanziare annualmente nel bilancio regionale per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau"), in conto della missione 12, programma 04, titolo 1 e tenuto conto di quelle utilizzabili.

2. Nel caso dall'attività di monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge risultino minori spese rispetto al fabbisogno stimato, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, le disponibilità eccedenti possono essere riprogrammate nel corso dell'esercizio nell'ambito degli interventi previsti in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1, nel rispetto dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Al finanziamento delle misure previste possono concorrere le ulteriori risorse di origine europea, statale e regionale coerenti con le finalità perseguite dalla presente legge."

TESTO DEL PROPONENTE**Art.1****Principi e finalità**

1 La Regione intende contribuire al raggiungimento della effettiva uguaglianza dei cittadini sardi anche rimuovendo fattivamente gli ostacoli alla piena realizzazione personale dell'individuo adulto in condizione di scolarizzazione incompleta.

2. La Regione riconosce nell'istruzione, ad ogni età della vita, uno strumento primario per il raggiungimento di una società basata sull'eguaglianza e la solidarietà e la pace.

3. Il sapere, la cultura e l'istruzione costituiscono, nell'arco dello sviluppo della persona, lo strumento per l'empowerment sociale di un popolo e per la costruzione di una società orientata al diritto alla felicità, al benessere, all'autodeterminazione di sé e alla bellezza sociale.

4. Al fine di perseguire quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, la Regione istituisce una specifica misura di compensazione reddituale denominata "Reddito di studio", identificata con l'acronimo REST, quale misura specifica di sostegno alla emancipazione dell'individuo adulto destinata a favorirne la maggiore scolarizzazione, anche mediante l'integrazione di specifiche competenze spendibili nel mercato del lavoro e finalizzate a contribuire alla costruzione di un livello di vita maggiormente dignitoso e a perseguire il diritto di ciascuno alla felicità.

5 Il Reddito di studio (REST), a completamento ed integrazione del Reddito di inclusione sociale (REIS) di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n.18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau") è una misura regionale di sicurezza sociale che integra gli interventi regionali, nazionali e comunitari relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali delle persone destinatarie.

TESTO DELLA COMMISSIONE**Art. 1****Principi e finalità**

1. La Regione riconosce il sapere, la cultura e l'istruzione, ad ogni età della vita, quali strumenti primari per assicurare l'effettiva uguaglianza dei cittadini, nonché la realizzazione del loro diritto alla felicità e al benessere; a tal fine, favorisce la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione dell'individuo e promuove l'accessibilità dei percorsi di istruzione fino al più alto grado per coloro che si trovino in condizione di scolarizzazione incompleta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce il Reddito di studio, di seguito, REST, quale misura di sostegno al reddito da utilizzarsi per la frequenza di un percorso volto al conseguimento di un livello di scolarizzazione aggiuntivo rispetto a quello di partenza.

Art. 2

Il Reddito di studio (REST)

1. Il REST è destinato a cittadine e cittadini residenti in Sardegna che sono impegnati nella frequenza di un corso di istruzione, secondo i criteri di cui al comma 3 e che non abbiano diritto o che fruiscano ad altri sussidi per il finanziamento allo studio (es. borse di studio, garanzia giovani).

2. Il REST consiste nella erogazione di un sussidio economico, erogato mensilmente, personale e non alienabile, vincolato ad un percorso di studio per il raggiungimento di un congruo livello aggiuntivo di scolarizzazione rispetto al livello di partenza del beneficiario.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge:

- a) i criteri e le procedure di accesso al beneficio;
- b) i vincoli e le condizioni di assoggettamento dei beneficiari;
- c) le cause e le procedure di revoca del beneficio;
- d) gli importi concedibili ai beneficiari;
- e) le caratteristiche dei percorsi di istruzione e i soggetti erogatori;
- f) ogni altra procedura necessaria alla piena attuazione del REST.

4. La durata del REST è collegata alla valutazione di profitto del corso di studio frequentato dal beneficiario ed è condizionato al raggiungimento degli obiettivi formativi progressivi del suddetto corso.

5. Il beneficiario è tenuto a firmare un accordo con il Comune di residenza dal quale si evinca la durata del sussidio e del corso di studi, i vincoli e i doveri del beneficiario, gli adempimenti a carico dell'ente erogatore e ogni ulteriore obbligo reciproco.

Art. 3

Requisiti e condizioni di accesso

1. Possono accedere al REST le cittadine e i cittadini residenti in Sardegna che

Art. 2

Il Reddito di studio (REST)

1. Il REST è un sussidio economico, erogato mensilmente, personale e non alienabile.

2. Possono fare istanza per l'ammissione al beneficio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti o domiciliati in Sardegna, o titolari di un permesso di soggiorno;
- b) aver compiuto 18 anni di età per il conseguimento del titolo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero 25 anni di età per il titolo di scuola secondaria di secondo grado, ovvero 30 anni di età per percorsi universitari e di formazione tecnica superiore e istituti tecnici superiori;
- c) non beneficiare di altri contributi previsti dalla normativa regionale, statale ed europea in materia di diritto allo studio o impegnarsi a rinunciare agli stessi in caso di ammissione al REST;
- d) possedere un reddito inferiore alla soglia indicata nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4.

3. L'erogazione del REST è condizionata alla frequenza con profitto di uno dei seguenti cicli di formazione:

- a) istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- b) istruzione secondaria di secondo grado degli adulti;
- c) istruzione e formazione tecnica superiore e istituti tecnici superiori;
- d) istruzione universitaria.

4. La durata del sussidio è commisurata a quella del corso di studio e condizionata al rispetto dei doveri di cui all'articolo 3.

Art. 3

Doveri dei beneficiari

1. Il beneficiario del REST è tenuto alla frequenza del corso scolastico o accademico e

sono impegnati nella frequenza di un corso di istruzione, secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 3 e che non abbiano diritto o che fruiscono ad altri sussidi per il finanziamento allo studio (es. borse di studio, garanzia giovani) in possesso dei seguenti requisiti:

- a) reddito, calcolato con il metodo della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia indicata nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3;
- b) carenza di titoli di studio: possono essere beneficiari i soggetti che frequentano corsi scolastici diretti al raggiungimento di tutti i titoli di studio dalla licenza media al diploma o titoli superiori, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale.

2. L'accesso alla misura del REST è soggetto ad una graduatoria comunale secondo i criteri e le priorità stabilite dalla correlata deliberazione della Giunta regionale.

al conseguimento degli obiettivi intermedi e finali, come definiti nel patto formativo previsto all'articolo 5.

2. In caso di mancata frequenza del corso o di mancato conseguimento dei livelli formativi previsti o del titolo di studio correlato, il REST è revocato con effetto immediato, salvo che non ricorrano giustificati motivi da valutarsi da parte dell'ente erogatore del sussidio.

3. In caso di mancata frequenza del corso da parte del beneficiario, per causa a lui non imputabile, il REST viene sospeso per un numero massimo di sospensioni pari a due. Dopo due sospensioni il REST viene revocato.

4. In caso di cessazione del corso per responsabilità del soggetto erogatore il REST è sospeso per il tempo necessario ad individuare un corso equipollente per il conseguimento dei medesimi obiettivi formativi.

Art. 4

Doveri dei beneficiari

1. Il beneficiario destinatario del REST è tenuto alla frequenza del corso scolastico e al conseguimento dei livelli formativi previsti e del titolo di studio correlato.

2. In caso di abbandono del corso di studi senza conseguimento degli obiettivi formativi o del titolo, il REST è revocato con effetto immediato.

3. In caso di mancata frequenza del corso da parte del beneficiario, il REST viene sospeso per un numero massimo di sospensioni pari a due. Dopo due sospensioni, il REST viene revocato.

4. In caso di cessazione del corso per inadempienza o responsabilità del soggetto erogatore il REST è corrisposto al beneficiario nella misura intera prevista dal contratto, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 5

Accesso all'istruzione

1. I percorsi scolastici devono essere accessibili a tutti fino al più alto grado di istruzione.

2. La Regione si impegna a rendere effettivo questo diritto garantendo a tutte le cittadine e i cittadini sardi i percorsi di istruzione, anche universitari, in modo diffuso sul territorio sardo e in particolare nelle aree interne.

Art. 4

Criteri e modalità di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta una deliberazione con la quale definisce le linee guida per l'attuazione del REST, dove sono disciplinate, in particolare:

- a) le modalità e i criteri di attuazione e finanziamento dell'intervento;
- b) i vincoli e le condizioni per beneficiare del sussidio e la disciplina delle ipotesi di sospensione e revoca;
- c) i criteri di determinazione dell'importo;
- d) le caratteristiche dei percorsi di istruzione e dei soggetti erogatori;
- e) le modalità di stipulazione e i contenuti del patto formativo personalizzato;
- f) le modalità e la periodicità della verifica della frequenza del corso e del raggiungimento dei risultati programmati.

2. La deliberazione di cui al presente articolo è approvata previo parere della Commissioni consiliare competente che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale approva gli atti definitivi.

Art. 5

Soggetti attuatori

1. La richiesta di sussidio è presentata al comune di residenza o domicilio competente all'erogazione.

2. Il patto formativo personalizzato, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, è stipulato dal beneficiario del REST con l'istituzione scolastica presso la quale avviene la frequenza del corso di studi.

Art. 6

Fondo regionale reddito di studio (FREST)

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato Fondo regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono le risorse regionali, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, adotta i provvedimenti attuativi concernenti le modalità di gestione del fondo.

Art. 7

Interazioni e vincoli rispetto al Reddito di inclusione Sociale

1. Il REST è cumulabile con il Reddito di inclusione sociale in quanto connesso alla frequenza e al raggiungimento del titolo di studio.

2. Le modalità di cumulo e interazione con il REIS sono dettagliatamente definite nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 6

Fondo regionale Reddito di studio (FREST)

(identico)

Art. 7

Interazioni e vincoli rispetto al reddito di inclusione sociale e altre forme di sostegno al reddito

1. Il REST è cumulabile con il Reddito di inclusione sociale (REIS), e con le altre forme di sostegno al reddito non correlate al diritto allo studio, in quanto connesso alla frequenza e al raggiungimento del titolo di studio.

2. Le modalità di cumulo e interazione con il REIS e le altre forme di sostegno al reddito sono dettagliatamente definite nella deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 4.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Le somme previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 5.000.000 per l'anno 2024 e in euro 15.000.000 per gli anni 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte, per l'anno 2024, mediante:

- a) euro 1.000.000 dall'accantonamento iscritto per l'anno 2021 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative";
- b) euro 2.000.000 relativi PO Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 con riferimento alle risorse assegnate alla Priorità 2 - Istruzione, formazione e competenze - Obiettivo specifico ES04.6 (istruzione e apprendimento degli adulti);
- c) euro 2.000.000 relativi PO Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 con riferimento alle risorse assegnate alla Priorità 4 - Occupazione - Obiettivo specifico ES04.6 (istruzione e apprendimento degli adulti).

3. La Regione, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento sottoelencate:

- a) fondi di cui al comma 2 per un totale di euro 5.000.000;
- b) fondi di derivazione nazionale a destinazione vincolata;
- c) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;
- d) euro 5.000.000 per l'anno 2025 e euro 5.000.000 per l'anno 2026 di risorse del bilancio regionale (missione 12 - programma 04 - NI).

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 2.904.651 a decorrere dall'anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse complessivamente stanziare annualmente nel bilancio regionale per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), e successive modifiche ed integrazioni, in conto della missione 12, programma 04, titolo 1 e tenuto conto di quelle utilizzabili.

2. Nel caso dall'attività di monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge risultino minori spese rispetto al fabbisogno stimato, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, le disponibilità eccedenti possono essere riprogrammate nel corso dell'esercizio nell'ambito degli interventi previsti in conto della missione 12, programma 04, titolo 1, nel rispetto dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al finanziamento delle misure previste possono concorrere le ulteriori risorse di origine europea, statale e regionale coerenti con le finalità perseguite dalla presente legge.

Art. 9

Entrata in vigore

(identico)

